

Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa

Ricorso con reclamo

Per **ERREUNO s.r.l.** a socio unico in liquidazione (C.F. 00809040884), con sede in Corso Vittorio Veneto n. 559/A, in persona del legale rappresentante Tumino Santo, rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. **Guglielmo Barone** (C.F. BRNGLL65R30H163G; PEC guglielmo.barone@avvragsusa.legalmail.it; fax 0932.681568) e dall'avv. **Lidia Corallo** (C.F. CRLLDI74L58H163R; pec: lidia.corallo@avvragsusa.legalmail.it; fax: 0932.681568), elett. dom. presso il loro studio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, ricorrente;

contro **il Comune di Ragusa**, resistente;

per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3598 del 29/5/2018 relativo all'IMU per l'anno 2013, notificato in data 27 settembre 2018, dell'importo complessivo di € 18.378,35, comprensivo di imposta e interessi.

Mi rappresentino e difendano in ogni fase e grado del presente giudizio, anche negli eventuali giudizi di esecuzione, di opposizione e di appello, con ogni facoltà di legge, l'Avv. Guglielmo Barone, unitamente e/o separatamente agli avv.ti Lidia Corallo. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro, inoltre, espressamente, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed autorizzo il trattamento dei dati.

Guglielmo Barone
via Archimede
o. n. 17/L

Con il provvedimento impugnato, il Comune di Ragusa ha intimato alla ricorrente il pagamento di € 13.865,00 a titolo di IMU per l'anno 2013, nonché € 4.159,50 per sanzioni e € 353,85 per interessi, per l'importo complessivo di € 18.378,35.

Dall'esame dell'allegato risulta che l'imposta in questione discende dal recupero a tassazione dell'imposta in relazione a fabbricati costruiti dalla società proprietaria e destinati alla vendita che quindi, pacificamente, non

CITTA' DI RAGUSA
UFFICIO PROTOCOLLO
26 NOV. 2018
ARRIVO

sono soggetti a tassazione.

Nonostante il fatto che si tratti di circostanza assolutamente nota al Comune di Ragusa, che ha rilasciato a suo tempo la concessione edilizia, lo stesso ha notificato l'avviso di accertamento impugnato che deve essere annullato, sia perché manifestamente infondato ed emesso in difetto dei presupposti di legge, sia perché presenta profili di nullità, e segnatamente:

1) in primo luogo va rilevata la **nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione** del provvedimento da parte del funzionario responsabile sotto un duplice profilo:

a) l'art. 1 L. 549/95, richiamato dal Comune per giustificare l'omessa firma autografa, deve considerarsi tacitamente abrogato sia dalle disposizioni in tema di firma digitale contenute nella l. 59/1997 (legge Bassanini in tema di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione amministrativa), sia dal successivo Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con il d.p.r. 28.12.2000 n. 445, sia dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Inoltre, il comma 162 dell'art. 1 l. 296/006, relativo proprio agli atti di accertamento in rettifica e d'ufficio in tema di tributi degli enti locali, prevede espressamente all'ultimo capoverso che *“gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo”*.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, la norma richiamata dal resistente non consente di ritenere superata la necessità della sottoscrizione autografa, con conseguente nullità dell'atto impugnato.

b) Sotto altro profilo, va evidenziato che l'avviso di accertamento impugnato è stato trasmesso a mezzo pec, ragione per la quale, trattandosi di documento informatico, l'unica forma di sottoscrizione possibile è quella digitale, così come previsto dall'art. 2 del CAD, codice che regola la stesura e l'invio di documenti informatici.

Poiché il documento informatico trasmesso non è stato sottoscritto digitalmente, lo stesso è nullo per difetto di sottoscrizione.

c) In ogni caso e sotto altro profilo, si precisa che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'omissione della firma autografa ai sensi dell'art. 1 comma 87 l. 549/95, atteso che tale norma riguarda soltanto gli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, mentre l'accertamento impugnato sottende elementi e presupposti del tutto particolari in relazione ai singoli contribuenti, sicché non può essere considerato un c.d. accertamento di massa.

La norma infatti risulta applicabile laddove l'atto emesso dall'ente non sia connotato da requisito motivazionale ovvero da discrezionalità, mentre l'avviso di accertamento, per sua natura e a pena di nullità, deve essere congruamente motivato.

Anche sotto tale profilo, pertanto, non può dubitarsi della nullità dell'atto impugnato in quanto privo del necessario requisito della sottoscrizione.

2) Nel merito, si rileva l'assoluta **infondatezza della pretesa.**

Invero, l'odierna ricorrente, società avente ad oggetto attività edilizia, ha acquistato, con atto notar Ferro n. 35204 rep, raccolta n. 9063 del 29 giugno 2007, il terreno sito nel Comune di Ragusa, frazione di Marina di Ragusa, contrada Treppizzi – Gaddimeli, località Punta di Mola, riportato al N.C.T. di Ragusa al foglio 271, particelle 277, il quale era ricompreso nel progetto di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale di Ragusa in data 29 aprile 1975 n. 483, comprendente un fabbricato in corso di completamento.

Per la costruzione del fabbricato facente parte dell'oggetto della vendita è stata rilasciata dal Comune di Ragusa concessione edilizia n. 451/2005 del 26 giugno 2006, con inizio dei lavori del 25 giugno 2007, successivamente prorogata e volturata, in data 18 giugno 2008 a favore della odierna ricorrente.

Nelle more, la società versava regolarmente l'ICI, come da dichiarazione del 2007, sul terreno iscritto in catasto.

Con provvedimento del 30 giugno 2010, veniva prorogato il termine per l'ultimazione dei lavori al 24.12.2011.

Infine, gli immobili venivano ultimati in data 28.4.2011, e venivano quindi iscritti nel catasto sezione urbana nel maggio del 2011, al foglio 271, particella 277 sub 1- 23.

Ad oggi, l'immobile non è ancora agibile, non vi è allaccio alla rete pubblica idrica e fognaria, non ha allacciamento elettrico.

Orbene, alla luce delle circostanze rappresentate, è indubbia la correttezza e legittimità dell'operato della società ricorrente, la quale ha sempre versato l'IMU sul terreno, mentre nulla può essere richiesto a titolo di imposta per i fabbricati in questione per due ordini di ragioni, ossia:

a) gli immobili in questione sono stati costruiti dalla ricorrente, società avente ad oggetto attività edilizia, e destinati alla vendita.

Ed invero, a riprova di tale tranciante circostanza, sia abbia riguardo al bilancio al 31.12.2017 e al 30/9/2018, da cui risultano caricati in magazzino "rimanenze semilavorati" per € 2.235.359,71, consistenti, appunto, nei fabbricati costruiti, destinati alla vendita ma non ancora venduti.

In particolare, in relazione all'anno 2013, dal bilancio al 31 dicembre risultano rimanenze per € 2.234.971, consistenti nell'appezzamento di terreno riportato nel N.C.T. di Ragusa al foglio 271, nonché fabbricato entrostante tale terreno realizzato giusta la concessione edilizia 451/2005.

Orbene, è quindi pacifico che tali immobili rappresentano fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, con la conseguenza che rientrano nell'esenzione prevista dagli artt. 2 d.l. 31.8.2013 n. 103, dal comma 9/bis art. 13 d.l. 2011 n. 201, e dalle modifiche che si sono succedute nel tempo, le quali, appunto escludono ogni e qualsivoglia imposizione relativamente a tali immobili.

B) Sotto altro profilo, va rilevato che i predetti immobili non sono agibili e non sono utilizzabili, atteso che sono privi di allaccio fognario, idrico ed

elettrico.

Ne discende che, nella non temuta ipotesi in cui non venisse riconosciuta l'esenzione di cui al punto a), non vi è dubbio che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. art. 13 del d.l. 201/2011, a mente del quale, per tali immobili, la base imponibile è ridotta alla metà.

Per tutto quanto esposto,

piaccia alla Commissione Tributaria adita

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato ovvero annullarlo per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Si chiede trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 546/1992.

Si dichiara che il **valore della controversia** è pari a € 13.865,00

Produce: 1) avviso di accertamento n. 3598/2018; 2) visura camerale; 3) atto notar Ferro del 29.6.2007; 4) concessione edilizia n. 451/2005; 5) comunicazione inizio lavori del 22 luglio 2008; 6) proroga del 30 giugno 2010; 7) ricevuta dichiarazione fabbricato urbano; 8) modello unico di aggiornamento degli atti catastali; 9) planimetrie catastali; 10) dichiarazione ICI anno 2007; 11) atto di aggiornamento mappale; 12) bilanci 2018, 2017; 12) bilancio al 31.12.2013 con descrizione rimanenze; 13) visura catastale.

Ragusa, 19 novembre 2018

eu. 
6

Reclamo ai sensi dell'art. 17 bis d. lgs. 546/1992.

La **ERREUNO s.r.l.** a socio unico in liquidazione (C.F. 00809040884), con sede in Corso Vittorio Veneto n. 559/A, in persona del legale rappresentante Tumino Santo con i suoi procc. Legg. in atti,

chiede

Al Comune di Ragusa – in via preventiva ed alternativa al deposito del superiore ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di accogliere le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare l'avviso di accertamento 3598 del 2018.

PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Considerata l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato per quanto esposto in ricorso, la ricorrente non ritiene di formulare alcuna proposta di mediazione.

Ragusa, 19 novembre 2018

er I. Sella

